

COMUNE DI PIANORO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Regolamento
per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici
da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori
ed incarichi tecnici di progettazione
(artt.57, comma 6, art.91, comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006)

Sommario

<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>
1	Istituzione, oggetto e finalità dell'Elenco degli operatori economici
2	Struttura
3	Responsabilità
4	Criteri
5	Gestione Elenco
6	Iscrizione
7	Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento della posizione
8	Cancellazione
9	Aggiornamenti ed inserimento nuovi fornitori
10	Validità
11	Trattamento dati personali
12	Abrogazione di norme
13	Rinvio
14	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Allegati:

1. Tabella merceologica per sezioni.
2. Procedura operativa per la gestione Elenco operatori economici.

Articolo 1 – ISTITUZIONE, OGGETTO E FINALITÀ DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori e di servizi tecnici di progettazione (forniti da professionisti) a procedura negoziata ai sensi dell'art.91 comma 2 ovvero in economia in relazione alle disposizioni di cui agli artt.57, comma 6 e 125, comma 11 del D.lgs.163/2006 e dal vigente regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010, nonché dei lavori in urgenza ed in somma urgenza. Con esso si intende configurare l'Elenco degli operatori economici qualificati quale strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, tutela della concorrenza, parità di trattamento nella gestione delle procedure, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia, semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. In materia di forniture e servizi, ai sensi delle L. 135/2012, L. 89/2014 e L. 114/2014 e ss.mm.ii, che hanno introdotto a carico delle Amministrazioni Pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle Centrali di Committenza regionale quali INTERCENT-ER, l'Amministrazione Comunale per gli acquisti in economia, salvo casi particolari, opererà sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso tre modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA), richiesta d'offerta (RdO) ed adesioni a convenzioni attive, avvalendosi di una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze. Data la presenza nel mercato elettronico di un'ampia scelta di categorie merceologiche e di un relativo Elenco fornitori a cui far riferimento, non si ritiene di appesantire il procedimento amministrativo oggetto del presente regolamento con la creazione di un ulteriore Elenco per le forniture ed i servizi. Resta tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale l'utilizzo del riferimento qualità-prezzo fornito da Consip per effettuare autonomamente procedure di gara per particolari tipologie di servizio che non trovano piena corrispondenza nel mercato elettronico.
3. L'Elenco degli operatori economici è istituito presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile.
4. L'Elenco oggetto del presente regolamento è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici.
5. L'Elenco ha lo scopo di definire gli operatori economici per i quali risultano preliminarmente provati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 e di ordine speciale di cui agli articoli da 39 a 42 del Codice dei Contratti Pubblici, e che saranno oggetto di controllo a campione a discrezione del Responsabile del Procedimento, fatta salva la richiesta di documentazione integrativa in occasione delle singole procedure d'affidamento.
6. Nell'Elenco verranno iscritti gli operatori economici di cui all'art. 34 c.1, lett. a), b), c), del D.lgs. 163/2006 compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, qualora in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni da eseguire di cui agli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 del medesimo decreto, che ne faranno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi allegati - e che, ad insindacabile giudizio del Comune ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure per l'affidamento di lavori e la prestazione di servizi tecnici.
7. La domanda, le relative dichiarazioni, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco degli operatori economici, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al Comune per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti. L'istituzione dell'Elenco operatori economici non costituisce in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o aggiudicazione di appalti.
8. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto, e tutti coloro che sono in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione con cadenza annuale secondo il bando che sarà pubblicato nelle forme di legge.
9. Sul sito dell'Amministrazione è presente apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, ove è disponibile quanto occorrente per l'iscrizione, il testo del presente regolamento ed altre notizie utili per agevolare le attività da parte degli interessati. Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet è attivo un link sempre visibile che conduce direttamente alla predetta sezione dedicata agli elenchi.
10. Resta ferma la facoltà del Comune, in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per le procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all'Elenco operatori economici ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali per lavori e servizi tecnici di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione.
11. Le disposizioni del presente avviso debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 2 – STRUTTURA

1. L'Elenco presenta carattere aperto e tutti coloro che sono in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione con cadenza annuale secondo il bando che sarà pubblicato nelle forme di legge. Sul sito dell'Amministrazione è presente apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici ed è disponibile quanto occorrente per l'iscrizione, il testo del presente regolamento ed altre notizie utili per agevolare le attività da parte degli interessati.
2. L'Elenco operatori economici è strutturato nelle seguenti due sezioni:
Sezione I: Esecutori di lavori
Sezione II: Servizi tecnici
3. Gli esecutori di lavori sono iscritti per le categorie di lavorazione precisate all'Allegato A del DPR 207/2010 e s.m.i., formati cioè sulla base delle categorie S.O.A., secondo la tabella in appendice (Allegato 1). Per i lavori di importo superiore a € 150.000,00, l'impresa deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata.
4. I prestatori di servizi tecnici sono iscritti per categorie di specializzazione e sono elaborati con riferimento alle categorie ai lavori segnalati e nei limiti delle competenze professionali previste per legge. Per categoria di specializzazione s'intende un insieme omogeneo di servizi individuati tra quelli che per loro natura sono di competenza l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione e che possono essere affidati con la procedura in economia, a titolo esemplificativo:
 - Incarichi di supporto alla progettazione dell'opera pubblica;
 - Incarichi relativi ai servizi tecnici qualora l'importo non superi € 40.000, e più precisamente:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'Allegato II. A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'Allegato II. A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
5. L'iscrizione all'Elenco dei prestatori di servizi tecnici ed esecutori di lavori è necessaria anche in caso di:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi e lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Per lavori in urgenza ed in somma urgenza si procederà, ove possibile e senza ulteriori aggravii, ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010;
6. Il Comune si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco operatori economici, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile ne darà adeguata informazione sul sito internet del Comune.

Articolo 3 – RESPONSABILITÀ

Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Elenco è l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile.

Articolo 4 – CRITERI

1. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento seguirà i seguenti criteri:
 - a) Criterio della rotazione, con scorrimento sistematico per ciascuna Sezione, secondo l'ordine precostituito sulla base della data di iscrizione;

- b) Criterio del plafond di impegni assunti dal fornitore nei confronti del Comune.
 - c) Esperienza nei vari settori,
 - d) Anni di attività svolta;
 - e) Numero di lavori eseguito per Pubbliche Amministrazioni
 - f) Caratteristiche e qualità dei lavori eseguiti per Pubbliche Amministrazioni
2. Il criterio del plafond comporta in ogni caso - sia per l'operatore economico che conseguirà l'iscrizione all'Elenco che per quello non iscritto ma ritenuto idoneo - l'impossibilità di essere invitato alle procedure di acquisizione e o di affidamento lavori di cui al presente regolamento, qualora, nell'ultimo anno egli abbia assunto nei confronti del Comune impegni eccedenti il 25% rispetto al proprio fatturato medio annuo calcolato nell'ultimo triennio.
 3. In sede di prima applicazione per la determinazione del calcolo di cui al precedente comma saranno presi in considerazione l'anno in corso e le due annualità antecedenti, viceversa a regime verranno considerate l'annualità di cui all'invito alla trattativa e le due immediatamente precedenti. Costituiranno elementi del plafond le fatture da emettere entro l'esercizio (31 dicembre) relative a contratti anche pluriennali, in essere con il Comune.
 4. Resta salva la facoltà del Comune di derogare all'applicazione dei criteri di cui al presente articolo qualora dovessero ricorrere le circostanze di cui all'articolo 1, comma 11.

Articolo 5 – GESTIONE ELENCO

1. La gestione dell'Elenco operatori economici avverrà secondo la disciplina del presente regolamento e con le modalità della "Procedura operativa per la gestione Elenco operatori economici" (Allegato 2).
2. La procedura di cui al comma precedente descrive responsabilità e flussi di attività connessi all'accertamento e verifica di ammissibilità della domanda e sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione, nonché quelli relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero ne venga disposta la cancellazione dall'Elenco.

Articolo 6 – ISCRIZIONE

1. Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Elenco operatori economici dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.
2. Gli operatori dovranno presentare per ciascuna delle Sezioni dell'Elenco alla quale chiedono di essere iscritti, apposita domanda e relativa documentazione.
3. Nella domanda d'iscrizione l'operatore economico, oltre ad indicare la Sezione, dovrà specificare la/le macro-categorie e relative categorie merceologiche d'interesse.
4. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato Elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio (così come previsto dall'art.123 comma 6 del d.lgs.163/06 in materia di procedura ristretta semplificata per i lavori)
5. L'omessa specificazione di cui al comma precedente equivarrà a richiesta di inserimento per tutte le macro categorie e categorie previste nella Sezione di riferimento.
6. L'ammissibilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei controlli che il Comune effettuerà delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.
7. Ai fini dell'iscrizione verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.

Articolo 7 – MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE

1. Il Comune procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni già rese dall'operatore economico in sede di prima richiesta di iscrizione, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e del "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ INCLUDENTE LA SEZIONE PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ" del Comune di Pianoro. Per le iscrizioni negli elenchi e per gli affidamenti di lavori pubblici si procede alla verifica, relativamente alle imprese in possesso di certificato S.O.A., mediante consultazione del casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa fermo restando le procedure per il controllo anche dei requisiti di ordine generale effettuate d'ufficio dal Comune. Per le imprese non in possesso della certificazione S.O.A. si procederà a richiedere agli interessati la documentazione relativa alle dichiarazioni rese (certificati di lavori eseguiti, costo documentato sostenuto per il personale ed Elenco attrezzature tecniche con relativi dati identificativi - matricole, targhe, etc..).

2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco operatori economici ciascun operatore economico dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese al Comune.
3. La comunicazione si intenderà valida se completa ed inviata all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile tempestivamente, ossia non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta e secondo le modalità di cui al presente regolamento e relativi allegati.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la cancellazione dall'Elenco per l'annualità di riferimento, nonché l'impossibilità di conseguire l'iscrizione durante l'annualità successiva sia in caso di omessa comunicazione che in caso di comunicazione parziale.
5. Ai fini della cancellazione il Comune considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.

Articolo 8 – CANCELLAZIONE

1. Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze:
 - a. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, carenza di requisiti, inadempimenti, produzione di documentazione falsa;
 - b. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc...);
 - c. mancata presentazione di offerta per 2 procedure consecutive;
 - d. mancato rispetto delle norme previste dal "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ INCLUDENTE LA SEZIONE PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ" del Comune di Pianoro
 - e. mancata comunicazione di conferma iscrizione nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 10.
 - f. cancellazione d'ufficio.
2. La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell'interessato.

Articolo 9 – AGGIORNAMENTI ED INSERIMENTO NUOVI FORNITORI

1. L'Elenco operatori economici verrà tenuto costantemente aggiornato con informazioni anche di natura qualitativa relative all'esecuzione di lavori aggiudicati.
2. Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell'Elenco anche in corso d'anno potranno presentare apposita richiesta.
3. L'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile provvederà ai nuovi inserimenti.

Articolo 10 – VALIDITÀ

1. L'Elenco degli operatori economici da interpellare nel caso di ricorso a procedure in economia avrà validità **quinquennale** dalla data di approvazione dell'Elenco e sarà aggiornato con frequenza semestrale. I soggetti interessati e non ancora inseriti possono presentare domanda d'iscrizione anche dopo la scadenza indicata; tali domande saranno valutate in occasione del primo aggiornamento semestrale successivo. In tale occasione saranno esaminate le richieste di ulteriori categorie di lavori presentate anche dalle imprese già iscritte. Gli aggiornamenti saranno fatti il 30 Giugno e il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno gli operatori iscritti avranno l'onere di riconfermare ed eventualmente aggiornare la propria iscrizione; tale attività deve essere compiuta entro il 30 novembre di ciascun anno.
3. L'operatore economico dovrà confermare la propria iscrizione presentando all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti.
4. La mancata comunicazione nei termini e con le modalità di cui al presente articolo comporterà l'automatica cancellazione dall'Elenco.

Articolo 11 –TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali dei quali il Comune verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Elenco operatori economici saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 12 – ABROGAZIONE DI NORME

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 13 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 14 – ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'Elenco pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione, nonché sul sito internet del Comune.

Allegato n. 1

ELENCO: TABELLA MERCEOLOGICA PER SEZIONI

SEZIONE I – LAVORI ☐

CATEGORIE GENERALI

OG 1	Edifici civili e industriali.....	<input type="checkbox"/>
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	<input type="checkbox"/>
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo.....	<input type="checkbox"/>
OG 5	Dighe.....	<input type="checkbox"/>
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.....	<input type="checkbox"/>
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.....	<input type="checkbox"/>
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica.....	<input type="checkbox"/>
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione.....	<input type="checkbox"/>
OG 11	Impianti tecnologici.....	<input type="checkbox"/>
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.....	<input type="checkbox"/>
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica.....	<input type="checkbox"/>

CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 1	Lavori in terra	<input type="checkbox"/>
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	<input type="checkbox"/>
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori.....	<input type="checkbox"/>
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione.....	<input type="checkbox"/>
OS 8	Opere di impermeabilizzazione.....	<input type="checkbox"/>
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico.....	<input type="checkbox"/>
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa.....	<input type="checkbox"/>
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali.....	<input type="checkbox"/>
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza.....	<input type="checkbox"/>

OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili.....	<input type="checkbox"/>
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato.....	<input type="checkbox"/>
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti.....	<input type="checkbox"/>
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali.....	<input type="checkbox"/>
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica.....	<input type="checkbox"/>
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia.....	<input type="checkbox"/>
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio.....	<input type="checkbox"/>
OS 18-B	Componenti per facciate continue.....	<input type="checkbox"/>
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati.....	<input type="checkbox"/>
OS 20-A	Rilevamenti topografici.....	<input type="checkbox"/>
OS 20-B	Indagini geognostiche.....	<input type="checkbox"/>
OS 21	Opere strutturali speciali.....	<input type="checkbox"/>
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione.....	<input type="checkbox"/>
OS 23	Demolizione di opere.....	<input type="checkbox"/>
OS 24	Verde e arredo urbano.....	<input type="checkbox"/>
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali.....	<input type="checkbox"/>
OS 27	Impianti per la trazione elettrica.....	<input type="checkbox"/>
OS 28	Impianti termici e di condizionamento.....	<input type="checkbox"/>
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	<input type="checkbox"/>
OS 32	Strutture in legno.....	<input type="checkbox"/>
OS 33	Coperture speciali.....	<input type="checkbox"/>
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.....	<input type="checkbox"/>
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale.....	<input type="checkbox"/>

SEZIONE II – SERVIZI TECNICI ☐

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

1. OGGETTO E FINALITA':

La presente procedura descrive responsabilità e flussi di attività connessi all'accertamento e verifica di ammissibilità della domanda di iscrizione, la sussistenza dei requisiti necessari, nonché alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione all'Elenco ovvero ne venga disposta la cancellazione.

La presente procedura intende perseguire le due seguenti finalità:

1. descrivere in dettaglio, tutte le fasi che l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile porrà in essere per l'istituzione e la successiva tenuta dell'Elenco operatori economici;
2. fornire una guida pratica per l'operatore economico in cui sono indicate le modalità operative necessarie per conseguire e mantenere l'iscrizione all'Elenco.

2. PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Per essere iscritti all'Elenco operatori economici del Comune è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti necessari ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici secondo la normativa vigente (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in particolare artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40) ed allegare alla domanda di iscrizione i seguenti documenti:

1. Certificato di iscrizione al Registro delle imprese, riportante l'apposita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998 e successive modifiche e integrazioni., rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente, in corso di validità;
2. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;
3. Eventuale Certificazione di qualità ISO 9000;
4. Eventuale attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione;
5. Altro (*indicare eventuale altra documentazione che si intende allegare*).

SOLO PER I PRESTATORI DI SERVIZI TECNICI :

Allegare inoltre:

1. Elenco degli incarichi espletati nell'ultimo quinquennio in forma sintetica riferita a ciascuna classe o categoria d'opera di partecipazione prescelta, a compilazione obbligatoria, specificando anno, committente, tipologia dell'immobile, natura dell'intervento, importo lavori, tipo di prestazione (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione); tipo di progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica ecc.); -livello di progettazione (studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva);
2. Curriculum professionale, debitamente sottoscritto per esteso. I curricula acquisiti nelle forme e nei termini prescritti dal presente Regolamento saranno valutati ai fini della completezza e correttezza della

documentazione presentata. È fatto divieto al professionista che partecipa alla presente procedura come Studio associato o come dipendente, socio o collaboratore di una società di ingegneria, di partecipare anche come singolo ovvero in più di uno studio associato o di una società di ingegneria. La partecipazione in raggruppamento temporaneo deve essere dichiarata all'atto di presentazione della domanda di ammissione, non potendo essere attuata in momenti successivi. Lo studio associato prescelto dovrà indicare il/i professionista/i che effettivamente espletterà l'incarico. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore.

L'operatore economico deve:

1) compilare in ogni parte della domanda di iscrizione esclusivamente secondo lo schema tipo di cui all' **Allegato A (Fac-simile domanda iscrizione)** ed allegare la documentazione richiesta. La domanda di iscrizione, su carta intestata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma. La documentazione allegata dovrà essere in originale in corso di validità, ovvero in copia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Avvertenza: Ai fini dell'inserimento nell'Elenco non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.

2) inviare la domanda di iscrizione di cui al punto 1), al Comune Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile mediante posta elettronica PEC all'indirizzo: comune.pianoro@cert.provincia.bo.it, indicando nell'oggetto "Domanda di iscrizione all'Elenco operatori economici ". In alternativa, è possibile consegnare i plichi a mano oppure mediante spedizione postale o corriere presso l'Ufficio Protocollo del Comune, il quale applicherà sul plico apposito identificativo di ricezione. Se richiesta, verrà rilasciata apposita ricevuta. Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione all'Elenco operatori economici ".

Avvertenza: Il Comune non è responsabile nei confronti degli operatori economici di eventuali ritardi nella consegna delle domande di iscrizione anche se per cause non imputabili all'operatore economico.

L'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile :

Cura la ricezione e protocollazione interna delle domande di iscrizione in base all'ordine di arrivo, effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (rispetto del termine di presentazione, sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. L'Ufficio informa l'operatore economico circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione con apposita comunicazione che verrà inviata esclusivamente al recapito indicato dall'operatore economico in sede di domanda di iscrizione; il mezzo di comunicazione preferenziale sarà considerato il recapito e-mail PEC dell'operatore economico.

Esame di ammissibilità:

L'esame di ammissibilità consiste in appositi controlli che l'Ufficio effettua circa le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all'Elenco dall'operatore economico. I controlli comportano, tra l'altro, le seguenti attività:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici secondo:

- a) la normativa vigente (D.Lgs. n. 163/2006 in particolare artt. 38, 39 e 40);
 - b) le disposizioni regolamentari e gli atti di organizzazione del Comune;
 - c) quanto disposto dal Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco operatori economici;
 - d) le disposizioni di cui alla disciplina antimafia (D.P.R. n. 252/1998 art. 9, D.Lgs. n. 163/2006 art. 247 e successive modifiche e integrazioni), la disciplina relativa alle assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili (Legge n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni), la disciplina giuslavoristica nonché quanto altro l'Ufficio riterrà necessario ad assicurare l'accesso all'Elenco di operatori economici che osservino e siano in regola sia con la disciplina generale vigente in materia di contratti pubblici che con quella specifica del settore di competenza;
- verifica dell'attinenza della Sezione/macrocategoria/categoria per la quale è richiesta l'iscrizione all'Elenco con le attività proprie dell'operatore economico secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla CCIAA, dalle certificazioni SOA, ovvero con le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Avvertenza: L'Ufficio potrà attivare a proprio insindacabile giudizio tutti i controlli ritenuti necessari ai fini di determinare l'ammissibilità o meno degli operatori all'Elenco.

3. ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Operatore economico:

A seguito dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati sulla base di quanto indicato nella domanda di iscrizione all'Elenco operatori economici, l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile pubblicherà su sito Internet l'Elenco aggiornato ed approvato.

Avvertenza: L'operatore non dovrà compiere altre attività (se non quelle richieste per il mantenimento della propria iscrizione secondo le disposizioni di cui al Regolamento Elenco operatori economici e quelle eventualmente comunicate dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile).

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile :

L'Ufficio a seguito dell'ammissione delle domande di iscrizione aggiorna l'Elenco operatori economici secondo quanto disposto dal Regolamento.

Agli operatori economici che hanno presentato domande risultate complete e regolari, a seguito dei controlli effettuati, viene data apposita comunicazione dell'inserimento nell'Elenco. Apposita comunicazione, circa l'esito della domanda, verrà fatta agli operatori che hanno presentato domande di iscrizione incomplete o inammissibili.

4. VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO ELENCO

Operatore economico:

Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese al Comune, ovvero relative alla documentazione fornita in sede di prima richiesta di iscrizione all'Elenco operatori economici, l'operatore deve comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute, esclusivamente all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile secondo il modello allegato B (Comunicazione di variazione).

Avvertenza: Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla cancellazione dall'Elenco operatori economici dell'operatore inadempiente.

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile:

L'Ufficio tiene costantemente aggiornato l'Elenco anche con informazioni di natura qualitativa relative all'esecuzione dei lavori aggiudicati e delle prestazioni tecniche erogate.

Durante il corso di validità dell'Elenco operatori economici, l'Ufficio inserisce nell'Elenco gli operatori economici via via che presentano domanda di iscrizione e che a seguito dell'esame e dei controlli risultano in possesso di tutti i requisiti necessari.

L'Ufficio comunica ai nuovi operatori economici l'inserimento nell'Elenco ovvero le cause di non ammissibilità.

5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Operatore economico:

L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Elenco operatori economici può in qualsiasi momento chiedere all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile di essere cancellato dall'Elenco medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata per iscritto dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.

Avvertenza: Tutti i casi di cancellazione, sia a domanda che d'Ufficio, comportano l'impossibilità di essere reinseriti nell'Elenco operatori economici per l'annualità di riferimento, qualora dovesse essere presentata nuova domanda di iscrizione. La documentazione già presentata non verrà restituita, neppure su richiesta.

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile:

L'Ufficio dispone la cancellazione dall'Elenco operatori economici di quegli operatori economici che non osserveranno le disposizioni di cui al Regolamento.

Più precisamente verrà disposta la cancellazione e la conseguente esclusione dall'Elenco:

- nel caso in cui, a seguito di verifiche, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione;
- per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richieste dalla presente procedura di variazioni intervenute successivamente al conseguimento dell'iscrizione all'Elenco;
- qualora il Comune venga in possesso di documenti, notizie o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a dimostrare il mancato rispetto delle disposizioni di cui al regolamento;
- per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- per accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara (comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa ecc.);
- per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc....);
- per mancata presentazione di offerta per n. 2 procedure consecutive;
- per mancato intervento in somma urgenza, in seguito a specifica chiamata dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Ambientali, Protezione Civile, qualora in fase di iscrizione all'Elenco si sia espressamente da disponibilità ad effettuare questo tipo di lavori.
- per mancata comunicazione di conferma iscrizione nei termini e con le modalità richieste.